

PROGETTO

20 gennaio 1992

ACCORDO DI BASE PER LA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

PREAMBOLO

Le parti del presente accordo,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, sottoscritta il 21 novembre 1990;

vista la Carta europea dell'energia, firmata all'Aja il 17 dicembre 1991;

consapevoli del fatto che tutti i firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati a concordare un accordo di base al fine di dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla Carta;

nell'intento di istituire l'infrastruttura necessaria a dare applicazione ai principi enunciati nella Carta europea dell'energia;

visto l'obiettivo di una graduale liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale;

visti i diritti e gli obblighi di certe parti contraenti che hanno anche aderito all'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio, nonché agli accordi ad esso collegati, come risultanti dalle successive rinegoziazioni;

viste le norme nazionali in materia di concorrenza, ove già emanate, riguardanti fusioni, monopoli, pratiche anticoncorrenziali e abuso di posizione dominante;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili agli Stati membri della Comunità europea in base al trattato che istituisce la Comunità economica europea, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili alle parti contraenti dello Spazio economico europeo;

vista l'opera svolta nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e della Commissione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo al fine di accrescere la cooperazione tra Stati sovrani in materia di concorrenza;

visti il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli orientamenti per i fornitori di materie nucleari, nonché gli obblighi riguardanti il controllo internazionale della sicurezza nucleare;

vista l'urgenza sempre maggiore di misure a protezione dell'ambiente e la necessità che a tal fine siano concordati internazionalmente obiettivi e criteri;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DEFINIZIONI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo e salvo diverso significato risultante dal contesto, valgono le seguenti definizioni:

- (1) "Carta": la Carta europea dell'energia;
- (2) "parte contraente": una parte firmataria del presente accordo;
- (3) "materiali e prodotti energetici" - [Rif. ALLEGATO II del BA 4];
- (4) "investimento": ogni tipo di bene⁽¹⁾, il cui uso sia connesso all'attuazione dei principi della Carta e conforme alle disposizioni del presente accordo. In particolare, ma non soltanto:
 - (a) beni [mobili e immobili]⁽²⁾ e i relativi diritti reali, quali pegni o ipoteche;
 - (b) quote, azioni, obbligazioni e qualsiasi altra forma di partecipazione in una società o in un'impresa commerciale;
 - (c) diritti di credito e diritti a prestazioni contrattuali aventi valore patrimoniale;
 - (d) diritti di proprietà intellettuale⁽³⁾, avviamento, processi tecnici, know-how e ogni altro beneficio o vantaggio connesso a un'attività commerciale;

PROGETTO

20 gennaio 1992

ACCORDO DI BASE PER LA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

PREAMBOLO

Le parti del presente accordo,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, sottoscritta il 21 novembre 1990;

vista la Carta europea dell'energia, firmata all'Aja il 17 dicembre 1991;

consapevoli del fatto che tutti i firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati a concordare un accordo di base al fine di dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla Carta;

nell'intento di istituire l'infrastruttura necessaria a dare applicazione ai principi enunciati nella Carta europea dell'energia;

visto l'obiettivo di una graduale liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale;

visti i diritti e gli obblighi di certe parti contraenti che hanno anche aderito all'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio, nonché agli accordi ad esso collegati, come risultanti dalle successive rinegoziazioni;

viste le norme nazionali in materia di concorrenza, ove già emanate, riguardanti fusioni, monopoli, pratiche anticoncorrenziali e abuso di posizione dominante;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili agli Stati membri della Comunità europea in base al trattato che istituisce la Comunità economica europea, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili alle parti contraenti dello Spazio economico europeo;

vista l'opera svolta nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e della Commissione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo al fine di accrescere la cooperazione tra Stati sovrani in materia di concorrenza;

visti il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli orientamenti per i fornitori di materie nucleari, nonché gli obblighi riguardanti il controllo internazionale della sicurezza nucleare;

vista l'urgenza sempre maggiore di misure a protezione dell'ambiente e la necessità che a tal fine siano concordati internazionalmente obiettivi e criteri;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DEFINIZIONI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo e salvo diverso significato risultante dal contesto, valgono le seguenti definizioni:

- (1) "Carta": la Carta europea dell'energia;
- (2) "parte contraente": una parte firmataria del presente accordo;
- (3) "materiali e prodotti energetici" - [Rif. ALLEGATO II del BA 4];
- (4) "investimento": ogni tipo di bene⁽¹⁾, il cui uso sia connesso all'attuazione dei principi della Carta e conforme alle disposizioni del presente accordo. In particolare, ma non soltanto:
 - (a) beni [mobili e immobili]⁽²⁾ e i relativi diritti reali, quali pegni o ipoteche;
 - (b) quote, azioni, obbligazioni e qualsiasi altra forma di partecipazione in una società o in un'impresa commerciale;
 - (c) diritti di credito e diritti a prestazioni contrattuali aventi valore patrimoniale;
 - (d) diritti di proprietà intellettuale⁽³⁾, avviamento, processi tecnici, know-how e ogni altro beneficio o vantaggio connesso a un'attività commerciale;

- (e) [diritti]⁽⁴⁾, derivanti dalla legge o da contratto, di intraprendere qualsiasi attività commerciale, ivi compresa la ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;⁽⁵⁾
- (f) beni che, in base a un contratto di locazione, siano messi a disposizione di un locatario nel territorio di una parte contraente, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questa.

I mutamenti nella forma i cui i beni sono investiti non ne alterano la qualità di "investimenti", termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, siano essi già in atto ovvero compiuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo (in appresso denominata "data effettiva"), il quale è peraltro applicabile ai soli investimenti operati prima della data effettiva e ancora in corso dopo tale data, relativamente a situazioni che producano conseguenze su tali investimenti dopo la data effettiva.

(5) "investitore", con riguardo a una parte contraente:

- (a) persone fisiche aventi la cittadinanza o [nazionalità di tale parte contraente, in base al relativo ordinamento]⁽⁶⁾;
- (b) [società, imprese, organizzazioni e associazioni riconosciute o costituite in base al diritto in vigore nel territorio di tale parte contraente;]⁽⁷⁾⁽⁸⁾

a condizione che dette persone fisiche, società, imprese, organizzazioni o associazioni siano legittimate, in base al diritto di tale parte contraente, a operare investimenti nel territorio di un'altra parte contraente in rapporto con [materiali e prodotti energetici], o allo scambio di [materiali e prodotti energetici] ovvero di attrezzature o servizi connessi all'estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto o fornitura di [materiali e prodotti energetici] nel o al territorio di un'altra parte contraente.

- (6) ⁽⁹⁾"utili": le somme prodotte da un investimento e, in particolare, ma non soltanto, profitti, interessi, plusvalenze, dividendi, canoni e diritti;
- (7) "territorio": con riferimento a una parte contraente, il territorio sotto la sua sovranità, nonché le aree marittime e sottomarine sulle quali detta parte contraente esercita, in conformità del diritto internazionale, la propria sovranità, giurisdizione o diritti sovrani; riferito alle organizzazioni regionali d'integrazione economica che siano o divengano parte del presente accordo, con il termine "territorio" devono intendersi i territori rispettivi degli Stati membri di dette organizzazioni che siano anche parti del presente accordo, nei limiti in cui tali organizzazioni abbiano competenza in materie oggetto del presente accordo su detti territori.

- (8) strumento collegato al GATT": un accordo, una decisione, un'intesa, una dichiarazione ovvero un'azione congiunta in esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio;
- (9) "protocollo": un accordo⁽¹⁰⁾ concluso da una parte contraente al fine di confermare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente accordo a specifici settori o categorie di attività rientranti nell'ambito di quest'ultimo, anche con riferimento alle aree di cooperazione di cui al titolo III della Carta;
- (10) "proprietà intellettuale": quella definita nell'articolo 2 della Convenzione che ha istituito l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma nel luglio 1967;
- (11)

ARTICOLO 2

OBIETTIVO DELL'ACCORDO

1. Obiettivo del presente accordo è promuovere una cooperazione globale, nonché valorizzare i vantaggi e le complementarità del campo energetico in Europa e nel mondo tra le parti contraenti, sulla base dell'interesse e della fiducia reciproci, in conformità dei principi enunciati nella Carta.
2. Il presente accordo si propone di realizzare un tale obiettivo con l'affermazione nel settore energetico di principi per lo sviluppo e l'attuazione di un quadro economico e giuridico basati sui principi di mercato e sulla sovranità degli Stati sulle risorse naturali, in modo da incoraggiare investimenti e azioni congiunte che contribuiscano allo sviluppo degli scambi e alla sicurezza degli approvvigionamenti, garantiscano una gestione ottimale e un più efficiente impiego delle risorse energetiche, con la protezione dell'ambiente e una sicurezza accresciuta.

ARTICOLO 3

PRINCIPI

1. Le parti contraenti riconoscono che le proprie politiche relative a materie oggetto del presente accordo sono collegate da interessi comuni a tutte le parti contraenti, e si prestano reciproca assistenza nella elaborazione di politiche, leggi e regolamenti in campo energetico che diano attuazione a questi principi.
2. Le parti contraenti intendono migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

3. Le parti contraenti agevolano l'accesso alle risorse energetiche e lo sviluppo delle stesse da parte degli investitori. Evitano in particolare di imporre agli investitori norme discriminatorie e concedono a questi ultimi la libera disponibilità delle risorse da essi sviluppate.
4. Le parti contraenti agevolano il transito attraverso il loro territorio di [materiali e prodotti energetici] senza distinzioni basate sull'origine, la destinazione o la proprietà degli stessi.
5. Le parti contraenti garantiscono la possibilità di ottenere a condizioni commerciali l'accesso non discriminatorio ai mercati locali e internazionali per la cessione di [materiali e prodotti energetici]. A tale accesso dovrebbero provvedere l'azione delle forze di mercato e l'eliminazione degli ostacoli agli scambi.
6. Per favorire l'efficienza della produzione, della distribuzione e del consumo di [materiali e prodotti energetici], le parti contraenti si impegnano ad attenuare le distorsioni del mercato e gli ostacoli alla concorrenza nella estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto (ivi comprese la trasmissione e distribuzione) o approvvigionamento dei [materiali e prodotti energetici] sui mercati. In particolare tutti i prezzi dovrebbero essere determinati dalla concorrenza di mercato.
7. Le parti contraenti garantiscono agli investitori di un'altra parte contraente l'accesso non discriminatorio ai mercati dei capitali per investimenti in campo energetico e sostengono le azioni e le conoscenze delle competenti istituzioni internazionali nella mobilitazione degli investimenti privati.
8. Le parti contraenti favoriscono il trasferimento di tecnologie eliminando gli ostacoli amministrativi e legali che vi si oppongono, fatta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
9. Le parti contraenti elaborano politiche energetiche dirette a ridurre al minimo in modo redditizio le conseguenze negative per l'ambiente, in particolare attraverso prezzi dell'energia regolati dal mercato che meglio corrispondano ai costi e ai benefici ambientali.
10. Le parti contraenti prendono atto della specificità della situazione che alcuni Stati dell'Europa orientale e la Comunità degli Stati indipendenti devono fronteggiare e accettano la possibilità che tali Stati pervengano all'attuazione delle disposizioni del presente accordo, cui non siano in grado di provvedere immediatamente e integralmente, attraverso una transizione graduale.

ARTICOLO 4

[SOVRANITA' SULLE RISORSE ENERGETICHE](1)

[Le parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani degli Stati sulle risorse energetiche](1). [In conformità e salvo il riconoscimento dei rispettivi diritti e obblighi internazionali, ciascuno Stato ha in particolare il diritto di determinare le aree entro il proprio territorio da destinare alla ricerca e allo sfruttamento delle sue risorse naturali, nonché i livelli ottimali di recupero delle stesse e l'intensità con cui operarne l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e percepire imposte, canoni o altre prestazioni patrimoniali dovute in conseguenza della ricerca e sfruttamento, disciplinando gli aspetti relativi all'ambiente e alla sicurezza di tale ricerca e sfruttamento entro il proprio territorio](2).

PARTE II

MERCATI

ARTICOLO 5

LIBERALIZZAZIONE E NON DISCRIMINAZIONE

1. Le parti contraenti eliminano progressivamente dazi doganali e altri oneri o restrizioni quantitative, nonché le misure di effetto equivalente sulle importazioni ed esportazioni di [materiali e prodotti energetici] e di attrezzature e servizi connessi, in modo da conseguire il massimo livello possibile di liberalizzazione del mercato.
2. In particolare, con riguardo ai [materiali e prodotti energetici] e alle attrezzature e servizi connessi, le parti contraenti si impegnano:
 - (a) a non aumentare i dazi doganali e le altre imposizioni e a non introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente sulle importazioni o esportazioni dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - (b) a non applicare dazi doganali, oneri o altre discipline relative alle importazioni ed esportazioni in modo discriminatorio nei confronti di altre parti contraenti, a condizione che le parti contraenti possano agire, in base a consolidati principi internazionali, avverso le condotte di concorrenza sleale;

- (c) a non applicare leggi, imposte, oneri, norme o altre discipline aventi l'effetto di accordare ai prodotti o servizi nazionali un trattamento più favorevole di quello riservato a prodotti o servizi di altre parti contraenti.

ARTICOLO 6 (1)

POLITICHE DI APPALTO

1. [Le parti contraenti garantiscono che gli enti non statali aventi diritti di esclusiva e gli enti statali (in appresso denominati "organi aggiudicanti") responsabili della aggiudicazione di contratti per la fornitura di opere, attrezzature [o servizi] relativi a materie oggetto del presente accordo, ad eccezione delle cessioni di energia a enti energetici, applichino criteri di aggiudicazione obiettivi e trasparenti [e non discriminatori sulla base della nazionalità]⁽²⁾. In particolare, i presupposti di ammissibilità e di partecipazione alle gare d'appalto relative a contratti per la fornitura di opere di valore superiore ai cinque milioni di ECU e di attrezzature di valore superiore ai 400.000 ECU non devono essere tali da porre fornitori e appaltatori di una parte contraente in posizione svantaggiata rispetto a fornitori e appaltatori di un'altra parte contraente [ivi compresa la parte contraente nel cui territorio il contratto deve essere eseguito]⁽²⁾. Tranne i casi in cui circostanze particolari giustificano obiettivamente una procedura diversa, detti contratti sono aggiudicati a seguito di asta pubblica e a tal fine gli organi aggiudicanti rendono pubblici in modo efficace i relativi bandi di gara ai potenziali fornitori o appaltatori delle altre parti contraenti, concedendo altresì un termine adeguato in rapporto alla situazione concreta per la presentazione delle relative offerte]⁽³⁾.
2. Le parti contraenti non consentono agli enti competenti di eludere il disposto del presente articolo frazionando i contratti o impiegando metodi particolari per il calcolo del valore dei contratti.

ARTICOLO 7

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le parti contraenti, fatto salvo il disposto dei seguenti paragrafi 2 e 3, garantiscono una tutela in base al proprio diritto interno [almeno altrettanto favorevole]⁽¹⁾ di quella spettante ai propri cittadini o ai cittadini di una parte contraente alla [proprietà intellettuale]⁽²⁾ acquistata a titolo originario o derivativo a seguito di tutte le attività svolte in osservanza del presente accordo nel loro territorio dagli investitori di altre parti contraenti.
2. Fatta salva l'applicabilità del paragrafo 3, le parti contraenti che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (riveduta a Stoccolma nel 1967) (la "Convenzione di Parigi") o alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (riveduta a Parigi nel 1971) (la "Convenzione di Berna"), convengono di accordare alle materie oggetto del presente accordo una tutela almeno equivalente alla protezione minima prescritta da dette convenzioni.
3. [In caso di adozione di un accordo, nel quadro dell'Uruguay Round dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e il Commercio, sugli aspetti della proprietà intellettuale connessi al commercio (in appresso denominato "accordo TRIPS"), il livello di tutela accordato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 deve essere, ove si tratti di parti contraenti firmatarie dell'accordo TRIPS, almeno pari alla protezione minima prevista da detto accordo, qualora il livello minimo di protezione che questo prevede sia più elevato di quello garantito in base alle Convenzioni di Parigi e di Berna ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Nel caso di parti contraenti che non abbiano aderito all'accordo TRIPS, saranno prese in considerazione, ove questo sia stato adottato, proposte dirette a garantire un livello di tutela equivalente della proprietà intellettuale oggetto del presente articolo nei territori di detta parte contraente.](3)
4. [Fatta salva l'applicabilità dei paragrafi da 1 a 3, relativamente alle conoscenze di rilevanza industriale o commerciale, aventi carattere di segretezza, per il mantenimento del quale siano state adottate misure adeguate, le parti contraenti provvedono a che i rispettivi ordinamenti interni mettano a disposizione delle persone fisiche e giuridiche cui compete la legittima titolarità di dette informazioni i mezzi atti a prevenire la rivelazione, acquisizione e uso delle stesse senza il loro consenso e in modo contrario alle consuetudini di lealtà commerciale.

ARTICOLO 8

ACCESSO AI MERCATI

Verrà inviato in una data successiva.

ARTICOLO 9

MONOPOLI

Le parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'estensione e i poteri di monopoli e imprese in posizione dominante purché ciò non sia di ostacolo alla trasmissione e distribuzione redditizie e sicure dell'energia.

ARTICOLO 10

AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti di Stato non sono accordati [a industrie dell'energia o per il tramite dei prezzi di [prodotti e materiali energetici] con l'obiettivo di distorcere la concorrenza negli scambi tra le parti contraenti]⁽¹⁾. Le modalità degli aiuti accordati ad altri fini dovrebbero essere tali da ridurre al minimo tali distorsioni.
2. Le parti contraenti garantiscono la trasparenza del settore degli aiuti pubblici, dando fra l'altro comunicazione annuale degli importi totali e della distribuzione degli aiuti erogati, nonché fornendo a richiesta informazioni sui programmi di aiuto.
3. [La corresponsione di finanziamenti di capitali da una parte contraente a imprese in tutto o in parte di proprietà del governo di tale parte contraente non costituisce sovvenzione nei limiti in cui il finanziamento sia concesso a condizioni (anche in materia di interessi) sostanzialmente equivalenti a quelle sulla base delle quali detta impresa potrebbe ragionevolmente attendersi di ricevere tali finanziamenti nel caso in cui appartenesse al settore privato].

PARTE III

ALTRE NORME

ARTICOLO 11

TRASPORTO E TRANSITO

1. Le parti contraenti si impegnano ad agevolare il transito attraverso il loro territorio di [materiali e prodotti energetici] tra due o più parti contraenti, senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali [materiali e prodotti], senza discriminazioni di prezzo basate su detti elementi e senza imporre ritardi, restrizioni od oneri ingiusti.

2. Le parti contraenti cooperano ovvero incoraggiano gli enti competenti a cooperare:
 - (a) nel ridurre al minimo il costo del transito e delle connesse operazioni necessarie all'approvvigionamento di [materiali e prodotti energetici] attraverso le condotte e le linee di trasmissione esistenti;
 - (b) nello sviluppo e nell'esercizio di infrastrutture di trasporto al servizio del territorio di una pluralità di parti contraenti al fine di ridurre al minimo i costi di detta infrastruttura;
 - (c) nell'adozione di misure dirette ad attenuare gli effetti derivanti da interruzioni nell'approvvigionamento di [materiali e prodotti energetici].

Per il conseguimento di questi obiettivi, i protocolli possono prevedere disposizioni cogenti.

3. Le parti contraenti si impegnano a rendere le rispettive disposizioni in materia di trasporto di [materiali e prodotti energetici] per ferrovia, acque interne o via mare, non meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, per i trasportatori di altri Stati di quanto lo siano per i trasportatori aventi la cittadinanza di un'altra parte contraente o per i trasportatori aventi la cittadinanza di detto Stato, né meno favorevoli per [materiali e prodotti energetici] aventi origine nel territorio di un'altra parte contraente o a questo destinati di quanto lo siano per tali [materiali e prodotti energetici] aventi origine nel proprio territorio o a questo destinati.
4. Nel caso di trasporto all'interno del proprio territorio, le parti contraenti vietano le discriminazioni sotto forma di applicazione, da parte di trasportatori o di altri prestatori di servizi di trasporto o di strutture portuali, di tariffe discriminatorie ovvero di imposizione da parte degli stessi di condizioni diverse in relazione a medesimi [materiali e prodotti energetici] e sui medesimi collegamenti, in ragione del paese di origine o di destinazione delle merci in questione.
5. Le parti contraenti si impegnano a rendere le rispettive disposizioni riguardanti la costruzione e l'impiego di condotte o di linee di trasmissione ad alta tensione non meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, per i costruttori e operatori di condotte o linee di trasmissione di altri Stati di quanto lo siano per quelli che abbiano la cittadinanza di un'altra parte contraente o per quelli che abbiano la cittadinanza di detto Stato, né meno favorevoli per [i materiali e prodotti energetici] che abbiano in tutto o in parte origine nel territorio di un'altra parte contraente o a questo destinati di quanto lo siano per tali [materiali e prodotti energetici] aventi integralmente origine nel proprio territorio o a questo destinati.

6. Nel caso in cui l'accesso alle condotte o alle linee di trasmissione esistenti nel territorio di una parte contraente non possa essere ottenuto a condizioni accettabili ai fini del transito di [materiali e prodotti energetici] da un'altra parte contraente a una terza parte contraente, la parte contraente consente l'installazione della nuova capacità in conformità della propria normativa applicabile in materia, tra l'altro, di sicurezza, protezione dell'ambiente e utilizzazione del suolo.
7. In caso di controversia sulle condizioni e modalità di transito dei [materiali e prodotti energetici] attraverso condotte e linee di trasmissione nel territorio di una parte contraente con destinazione nel territorio di un'altra parte contraente ovvero da o ad attrezzature portuali per il carico e lo scarico, la parte contraente attraverso la quale transitino [i materiali e prodotti energetici] non interrompe né consente ad organi sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere il flusso dei [materiali e prodotti energetici] fino a quando la controversia non sia stata deferita al consiglio di amministrazione e questo abbia avuto il tempo sufficiente per ricercare una conciliazione tra le parti in conflitto.
8. Il disposto del presente articolo non importa l'obbligo per la parte contraente di intraprendere azioni che riducano in modo sostanziale la sicurezza dei suoi approvvigionamenti energetici o impediscano l'esercizio ottimale delle reti locali di elettricità e dei gasdotti.

ARTICOLO 12

TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE

1. Le parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alle tecnologie e il trasferimento delle stesse su basi commerciali e non discriminatorie per favorire l'efficienza degli scambi e delle attività di investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta.
2. Le parti contraenti eliminano pertanto gli ostacoli amministrativi e normativi, astenendosi altresì dalla creazione di nuovi, ai trasferimenti di tecnologie, nonché di [materiali e prodotti energetici], attrezzature e servizi connessi tra investitori, fatti salvi il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

[ARTICOLO 13]

ACCESSO AI CAPITALI

1. Le parti contraenti applicano agli investitori di un'altra parte contraente una disciplina almeno altrettanto favorevole di quella riservata in situazioni analoghe ai propri investitori o agli investitori di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo relativamente ai prestiti di capitali e all'acquisto, all'assicurazione e alla vendita di azioni e altri titoli connessi all'estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto e approvvigionamento di [materiali e prodotti energetici].
2. Le parti contraenti offrono agli investitori il più ampio accesso possibile, compatibilmente con il presente accordo, ai contratti formali di credito, garanzia e assicurazione, connessi all'estrazione, alla produzione, alla conversione, al trattamento, al trasporto e all'approvvigionamento di [materiali e prodotti energetici].
3. Le parti contraenti cercano di trarre vantaggio nella misura più ampia possibile dalle attività e dalle conoscenze delle competenti istituzioni internazionali di carattere finanziario e di prestare ad esse il loro sostegno, nella mobilitazione degli investimenti privati connessi alla materia oggetto del presente accordo.

[ARTICOLO 14]

ASPETTI AMBIENTALI

1. Le parti contraenti si adoperano per la riduzione al minimo degli effetti dannosi per l'ambiente derivanti dalla produzione, dal trasporto e dall'impiego di energia in modo sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. A tal fine:
 - (a) garantiscono la coerenza delle loro politiche energetiche con gli accordi internazionali nel campo dell'ambiente cui esse hanno aderito;
 - (b) nella formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche, tengono conto degli effetti sull'ambiente;
 - (c) favoriscono la presa di coscienza da parte dei cittadini degli effetti sull'ambiente delle loro condotte in rapporto al consumo di energia e alla scelta dei combustibili, si consultano reciprocamente sui modi più efficaci per favorire tale presa di coscienza e cercano di armonizzare i criteri di etichettatura in modo da informare il pubblico sui benefici comparativi per l'ambiente dei diversi elettrodomestici;
 - (d) incoraggiano mercati che facilitino la ricomprensione dei costi e dei benefici ambientali nei prezzi delle diverse forme di energia

- (e) favoriscono nelle industrie dell'energia l'impiego delle migliori tecnologie disponibili che non comportino costi eccessivi;
- (f) incoraggiano condizioni favorevoli al trasferimento di tecnologie che ridurranno gli effetti dannosi per l'ambiente derivanti dalla produzione, dalla trasformazione, dal trasporto e dall'impiego dell'energia;
- (g) coordinano i rispettivi requisiti normativi e amministrativi per la determinazione dell'impatto ambientale dei nuovi impianti di produzione dell'energia.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA

1. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare tempestivamente, in modo tale da permettere alle altre parti contraenti e agli investitori di prenderne conoscenza, leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie nonché norme e provvedimenti amministrativi di applicazione generale messi in vigore da una parte contraente e che riguardino la produzione, importazione, esportazione, conversione, distribuzione o impiego di [materiali e prodotti energetici]. Sono pubblicati altresì gli accordi fra governi ed enti statali di due o più parti contraenti riguardanti gli scambi internazionali di [materiali e prodotti energetici] tra parti contraenti.
2. [Dal disposto del paragrafo 1 non discende l'obbligo per una parte contraente di rivelare informazioni riservate in modo tale da ostacolare l'applicazione delle leggi, o da creare una situazione comunque in contrasto con il pubblico interesse o la legge, ovvero da pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese pubbliche o private]⁽¹⁾.
3. Le parti contraenti si impegnano a designare, rendendone pubbliche le caratteristiche, un ufficio informazioni centrale a cui rivolgersi per notizie riguardanti leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e provvedimenti amministrativi, nonché a comunicare tali caratteristiche al segretariato istituito ai sensi dell'articolo 31, perché questi le metta a disposizione degli investitori che ne facciano richiesta.

PARTE IV

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 16

PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI

1. Le parti contraenti, in conformità dei principi della Carta e del disposto del presente accordo, incoraggiano e creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti agli investitori delle altre parti contraenti per gli investimenti nel loro territorio. Tali condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti [e agli utili]⁽¹⁾ degli investitori di un'altra parte contraente una disciplina giusta ed equa. Tali investimenti [e utili]⁽¹⁾ [godono inoltre di piena tutela e sicurezza]⁽²⁾ e nessuna parte contraente può pregiudicare in alcun modo con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o la cessione degli stessi. In nessun caso tali investimenti [e utili]⁽¹⁾ sono sottoposti a una disciplina meno favorevole di quella prescritta dal diritto internazionale e quindi anche dagli obblighi internazionali.
 2. Le parti contraenti consentono agli investitori delle altre parti contraenti di operare investimenti nel proprio territorio a condizioni almeno altrettanto favorevoli delle migliori tra le condizioni accordate ai propri investitori, agli investitori di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo, fatto salvo il disposto dei seguenti paragrafi da 3 a 6.
 3. Le leggi e i regolamenti in vigore, con i quali le parti contraenti abbiano disciplinato l'accesso degli investimenti ai rispettivi territori, possono derogare al disposto del precedente paragrafo 2. Le parti contraenti possono pertanto conservare limitate eccezioni agli obblighi di cui al paragrafo 2, conformi ai rispettivi ordinamenti interni in vigore alla data della firma del presente accordo, alla condizione che:
 - (a) le eccezioni non importino deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 più estese di quelle prescritte o precisate nella legge o nel regolamento in questione;
 - (b) il contenuto della legge o del regolamento in questione sia portato a conoscenza del pubblico conformemente agli obblighi previsti per le parti contraenti dall'articolo 15 del presente accordo e sia riportato in forma sintetica nell'allegato [A] qui accluso.
- I diritti e la disciplina accordati in conseguenza di queste eccezioni si basano sul trattamento di nazione più favorita.

4. Si precisa a chiarimento che le disposizioni del presente articolo non influiscono sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti di una parte contraente vigenti e riguardanti la partecipazione degli investitori di un'altra parte contraente a particolari attività o a eventuali investimenti in base alle condizioni previste dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che tali investitori abbiano già operato altri investimenti nel territorio di detta parte contraente.
5. Le parti contraenti convengono di non introdurre modifiche ai provvedimenti notificati nell'allegato [A] che avrebbero come effetto di determinare discriminazioni, ulteriori rispetto a quelle mantenute a mezzo di detti provvedimenti, tra i diritti e le capacità dei propri investitori e quelli degli investitori di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo, quali che siano i più favorevoli, di operare investimenti nel loro territorio dopo la firma del presente accordo. Le parti contraenti possono tuttavia inserire nell'allegato [A] gli ulteriori provvedimenti che possano conseguire dalla estinzione di monopoli da esse mantenuti nel campo delle attività disciplinate dal presente accordo dopo la sua entrata in vigore. Una volta notificate, dette misure sono soggette alle altre disposizioni di cui al presente paragrafo.
6. Le parti contraenti si adoperano in ogni modo per rimuovere le restrizioni in atto, indicate nell'allegato [A] del presente accordo, che abbiano effetti sulla capacità degli investitori di altre parti contraenti di operare investimenti nel loro territorio. Il consiglio di amministrazione esamina periodicamente i progressi compiuti in questa direzione e, una prima volta, non più tardi di tre anni dalla entrata in vigore del presente accordo.
7. Le parti contraenti accordano inoltre nel loro territorio agli investimenti consentiti [e ai rispettivi utili]⁽¹⁾ di investitori delle altre parti contraenti una disciplina almeno altrettanto favorevole di quella migliore rispettivamente riservata agli investimenti [o agli utili]⁽¹⁾ dei [propri investitori o]⁽³⁾ degli investitori di altre parti contraenti o di uno Stato terzo.
8. La disciplina prescritta dal paragrafo 7 è tale da consentire almeno agli investitori delle altre parti contraenti di gestire, controllare, mantenere e cedere i propri investimenti [e utili]⁽¹⁾ in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle migliori accordate agli [investitori della stessa parte contraente o]⁽³⁾ agli investitori di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo.
9. Una parte contraente, in conformità delle proprie leggi e regolamenti:
 - (a) consente agli investitori di un'altra parte contraente che hanno operato investimenti nel territorio della prima parte contraente di impiegare entro il proprio territorio personale qualificato di propria scelta, senza vincoli di nazionalità;

- (b) esamina favorevolmente le richieste, avanzate da persone fisiche impiegate dagli investitori di un'altra parte contraente, di accedere e rimanere nel suo territorio per lo svolgimento di attività connesse a investimenti rilevanti.

ARTICOLO 17⁽¹⁾

RISARCIMENTO DELLE PERDITE

1. Agli investitori di una parte contraente i cui investimenti nel territorio di un'altra parte contraente subiscano perdite in conseguenza di conflitti armati, [ivi comprese guerre, situazioni di emergenza nazionale, disordini civili o disastri naturali]⁽²⁾ che si verifichino nel territorio di quest'ultima parte contraente, è applicata da detta parte contraente una disciplina, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre liquidazioni, [almeno altrettanto favorevole]⁽³⁾ di quella che detta parte contraente riserva [ai propri investitori o]⁽⁴⁾ a quelli di un'altra parte contraente o a uno Stato terzo. [I relativi pagamenti sono compiuti senza ritardo in una valuta liberamente convertibile e sono trasferibili senza oneri]⁽⁵⁾.
2. Salva l'applicazione del precedente paragrafo 1, agli investitori di una parte contraente che, in una delle situazioni previste da detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio di un'altra parte contraente derivanti da:
 - (a) [requisizione dei loro beni ad opera di forze o autorità di quest'ultima parte contraente, oppure]⁽⁶⁾
 - (b) distruzione dei loro beni ad opera di forze o autorità di quest'ultima parte contraente, non conseguente a un conflitto o non imposta dalle necessità della situazione,sono concesse restituzioni, nonché immediati, adeguati ed effettivi risarcimenti. [I relativi pagamenti sono operati senza ritardo in valuta liberamente convertibile e sono trasferibili senza oneri]⁽⁵⁾.

ARTICOLO 18

ESPROPRIAZIONI

1. Gli investimenti [o gli utili]⁽¹⁾ di investitori di una parte contraente non sono nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate "espropriazione") nel territorio di un'altra parte contraente, tranne nel caso in cui tale espropriazione sia:

- (a) per uno scopo di pubblico interesse;
- (b) non discriminatoria;
- (c) compiuta con procedura conforme alla legge;
- (d) accompagnata dalla corresponsione immediata di un'indennità congrua ed effettiva.

Tale indennità è pari al valore [commerciale]⁽²⁾ che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione ovvero prima che la notizia dell'imminente espropriazione diventasse di pubblico dominio (in appresso denominata "data dell'espropriazione"), se anteriore. [Se tale valore [commerciale]⁽²⁾ non può essere facilmente accertato, l'indennità è determinata [secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti]⁽³⁾ ed equità⁽⁴⁾, tenendo conto del capitale investito, dell'ammortamento, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, delle oscillazioni nei tassi di cambio valutari e degli altri fattori rilevanti]⁽⁵⁾. Tale indennità comprende inoltre gli interessi al [normale]⁽⁶⁾ tasso commerciale dalla data dell'espropriazione fino alla data del pagamento [il quale è corrisposto senza ritardo in una valuta liberamente convertibile e deve essere trasferibile senza oneri]⁽⁷⁾.

- 2. L'investitore interessato ha il diritto, in base alla legge della parte contraente che ha operato l'espropriazione, a un sollecito esame, condotto da un organo giudiziario o da altro competente organo indipendente di detta parte contraente, in merito alla congruità rispetto all'investimento dell'atto di espropriazione e del pagamento dell'indennità, nonché alla valutazione del proprio investimento in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.
- 3. Se una parte contraente espropria il patrimonio di una società o di un'impresa costituita in base alla legge in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio e nella quale gli investitori di un'altra parte contraente hanno una partecipazione, il disposto del precedente paragrafo 1 si applica nella misura necessaria a garantire la corresponsione immediata a tali investitori di un'indennità congrua ed effettiva.

ARTICOLO 19

RIMPATRIO DI INVESTIMENTI E UTILI

- 1. Agli investitori di un'altra parte contraente⁽¹⁾, le parti contraenti garantiscono la possibilità di trasferire illimitatamente [e senza ritardo]⁽³⁾ al di fuori del proprio territorio gli investimenti che vi siano stati compiuti [e i relativi utili].

2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati senza ritardo nella valuta liberamente convertibile in cui il capitale era stato originariamente investito o in un'altra valuta convertibile stabilita di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata. Salvo diverso accordo tra l'investitore e la parte contraente interessata, i trasferimenti sono operati al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento stesso in base alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di cambi della parte contraente nel cui territorio è stato fatto l'investimento.

ARTICOLO 20

IMPOSTE

Le disposizioni di cui alla parte IV del presente accordo non possono essere interpretate in modo da far sorgere a carico di una parte contraente l'obbligo di estendere agli investitori di un'altra parte contraente i vantaggi di discipline, prelezioni e privilegi derivanti da [accordi internazionali o da normative nazionali riguardanti in tutto o in parte la materia tributaria].⁽¹⁾

[ARTICOLO 21]⁽¹⁾

CESSIONE DI DIRITTI

1. Se una parte contraente, un rappresentante da essa nominato, una società ovvero un'impresa con personalità giuridica presso una parte contraente diversa da un investitore (la "parte indennizzante") opera un pagamento relativo a un'indennità o garanzia accordata in relazione a un investimento nel territorio di un'altra parte contraente (la "parte ospite") o altrimenti acquisisce diritti e crediti su tale investimento, la parte ospite riconosce
 - (a) il trasferimento alla parte indennizzante, per legge o per atto giuridico, di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, e
 - (b) ⁽²⁾la legittimazione della parte contraente a esercitare tali diritti e a soddisfare tali crediti per surrogazione, nella stessa misura dell'investitore originario, a condizione che, nei casi in cui per l'iniziale investimento si richieda un'approvazione, ogni mutamento nella titolarità dei diritti detenuti da un investitore straniero sia approvato dalla parte ospite con le stesse modalità dell'investimento iniziale.

2. La parte indennizzante è sempre legittimata:
 - (a) a un pari trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza dei trasferimenti di cui al precedente paragrafo 1, e
 - (b) a ricevere le stesse prestazioni derivanti da tali diritti e crediti che l'investitore originario era legittimato a ricevere in forza del presente accordo relativamente all'investimento in questione e ai relativi utili.
3. I pagamenti in valuta non convertibile ricevuti dalla parte indennizzante in relazione ai diritti e crediti acquisiti sono nella libera disponibilità di tale parte a copertura delle spese sostenute nel territorio della parte ospite.

ARTICOLO 22

RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI

Il disposto di accordi internazionali precedentemente conclusi da due o più parti contraenti o a cui queste abbiano aderito in seguito e che concerna la materia oggetto della parte IV del presente accordo, si applica in prevalenza in quanto più favorevole all'investitore.

PARTE V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[ARTICOLO 23]⁽¹⁾

CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. [Le controversie tra un investitore di una parte contraente e un'altra parte contraente riguardanti un obbligo a carico della seconda previsto dalla parte IV del presente accordo in relazione a un investimento della prima, che non abbiano trovato amichevole risoluzione, sono sottoposte, entro tre mesi dalla notifica scritta di un reclamo, ad arbitrato o a conciliazione internazionale a richiesta dell'investitore interessato.]⁽²⁾
2. Tutte le controversie di questo tipo che non abbiano trovato amichevole risoluzione possono essere sottoposte al segretariato da una delle parti, decorsi tre mesi dalla notifica per iscritto di un reclamo. Entro i successivi tre mesi, il segretariato tenta di addivenire a una conciliazione tra le parti. Se entro questo termine non si è pervenuti a una risoluzione della controversia, si applica il paragrafo 1.

3. Le controversie deferite a un arbitrato internazionale possono, a scelta dell'investitore, essere rimesse, alternativamente:
 - (a) al Centro internazionale per la soluzione delle Controversie relative agli Investimenti (il "Centro") (visto il disposto, ove applicabile, della Convenzione sulla soluzione delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington, il 15 marzo 1965, nonché il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti di conciliazione, arbitrato e accertamento) (il "Servizio aggiuntivo");
 - (b) se né il Centro né il Servizio aggiuntivo possono validamente giudicare della controversia, a un arbitro internazionale oppure a un tribunale arbitrale ad hoc, designato con un accordo speciale o costituito in base alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.
4. Una persona giuridica avente la nazionalità di una parte contraente e che, prima del sorgere di tale controversia, sia controllata da investitori di un'altra parte contraente, è considerata, ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione di cui al paragrafo 3, lettera a), come un investitore di un'altra parte contraente.
5. Le parti contraenti prestano il loro consenso incondizionato al deferimento delle controversie ad un arbitrato internazionale in conformità del disposto del presente articolo.

ARTICOLO 24

CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo devono per quanto possibile essere risolte attraverso i canali diplomatici.
2. [Fatto salvo il seguente paragrafo 3, se una tale risoluzione della controversia tra le parti contraenti non è possibile, essa, a richiesta di una di tali parti, può essere deferita a un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell'Aja sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali (1899), riveduta dalla Convenzione dell'Aja del 1907. La decisione del tribunale è definitiva e vincolante per le parti della controversia](1).
3. [In caso di controversia tra parti contraenti che siano anche parti del GATT o di uno strumento collegato al GATT, che sia anche riconducibile all'ambito di applicazione del GATT o dello strumento collegato al GATT in questione, le parti della controversia, fatta salva l'iniziale applicazione del paragrafo 1, pervengono alla sua risoluzione attraverso le procedure previste dal GATT o dallo strumento collegato al GATT in questione.

PARTE VI

[NORME DI CONTESTO]

ARTICOLO 25

ENTI SOTTO IL CONTROLLO STATALE

[La parte contraente che costituisca o mantenga un ente sotto il controllo statale, ovunque sia la sua sede, ovvero conceda a tale ente, giuridicamente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali, si impegna a che esso svolga la propria attività in modo conforme al presente accordo].⁽¹⁾

ARTICOLO 26

APPLICAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI NON FEDERALI

[Il presente accordo non si applica soltanto ai paesi con forma di governo federale, ma a tutti i casi in cui il rispetto delle sue norme è affidato alla diretta responsabilità di amministrazioni regionali o locali distinte dal governo centrale della parte contraente.]⁽¹⁾

ARTICOLO 27

ECCEZIONI

1. Le disposizioni del presente accordo non precludono alle parti contraenti di intraprendere le azioni [che esse ritengano]⁽¹⁾ necessarie alla tutela dell'ordine pubblico, nonché della vita e della salute umane, animali e vegetali, [o alla conservazione delle risorse naturali soggette a esaurimento]⁽²⁾, ovvero di adempiere ai propri obblighi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali o agli obblighi derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e [agli obblighi riguardanti il controllo internazionale della sicurezza nucleare, sempreché i relativi divieti non costituiscano forme dissimulate di restrizioni commerciali o di arbitrarie discriminazioni tra parti contraenti.]⁽³⁾⁽⁴⁾ Tali azioni devono essere debitamente motivate e non sproporzionate rispetto allo scopo.
2. Le parti contraenti non sono obbligate a fornire informazioni né è loro preclusa l'adozione delle misure ritenute necessarie a proteggere i propri essenziali interessi di difesa.

3. Le disposizioni del presente accordo non possono essere interpretate in modo da far sorgere a carico di una parte contraente l'obbligo di estendere i vantaggi di discipline, prelezioni e privilegi derivanti

(a) (5) dall'adesione [o dall'associazione a] (6) un'esistente [o futura] (6) unione doganale [o economica] o a un'area di libero scambio [o a un analogo accordo internazionale] (6) cui una delle parti contraenti interessate sia o possa divenire parte, o

(b) da norme dirette ad agevolare il traffico frontaliero (7).

PARTE VII

NORME STRUTTURALI E ISTITUZIONALI

ARTICOLO 28

RAPPORTI TRA L'ACCORDO E I PROTOCOLLI

1. Le parti contraenti convengono sulla necessità, per dare piena attuazione ai principi della Carta, di negoziare dei protocolli al presente accordo. Qualsiasi parte contraente può partecipare ai negoziati o aderire a un protocollo.
2. [In caso di conflitto, gli obblighi previsti per una parte contraente dal presente accordo prevalgono sugli obblighi derivanti da un protocollo, salvo che sia diversamente stabilito nel presente accordo] (1).
3. Uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica non divengono parte di un protocollo se non sono, o non divengono nello stesso tempo, parte del presente accordo.

[ARTICOLO 29] (1)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' istituito un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. La prima riunione del consiglio di amministrazione è convocata dal segretariato designato in via interinale ai sensi dell'articolo 31 entro un anno dalla data della chiusura alla firma del presente accordo in conformità dell'articolo 33. In seguito, le riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione si svolgono a intervalli [regolari] che verranno stabiliti dal consiglio.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta straordinaria quando esso ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta di una parte contraente che abbia ottenuto il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti, entro sei settimane dalla sua comunicazione alle stesse a cura del segretariato.
3. Il consiglio di amministrazione concorda e adotta norme procedurali e finanziarie per se stesso [e per tutti gli organi sussidiari che ritenga di istituire nell'ambito del presente accordo]⁽²⁾, e relativamente alle questioni di personale di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, nonché le disposizioni finanziarie che regolano il funzionamento del segretariato.
4. Il consiglio di amministrazione, pur avendo cura di evitare il lavoro superfluo e di trarre pienamente vantaggio dall'opera e dalle conoscenze dei competenti organi internazionali e di altro tipo, verifica costantemente l'attuazione dei principi della Carta, delle disposizioni del presente accordo, dei protocolli e, inoltre,
 - (a) [favorisce, in conformità del presente accordo e dei protocolli, il coordinamento di politiche, strategie e misure adeguate all'attuazione dei principi della Carta, delle disposizioni del presente accordo e dei protocolli, e formula raccomandazioni su ogni altra misura relativa al presente accordo e ai protocolli];⁽³⁾
 - (b) esamina e adotta i programmi di lavoro che il segretariato deve eseguire, in conformità del presente accordo e dei protocolli;
 - (c) esamina e approva annualmente la contabilità e i bilanci preventivi in merito alle spese amministrative;
 - (d) esamina e approva le clausole degli accordi sulla sede, ivi compresi i privilegi e le immunità necessari all'esercizio delle funzioni del segretariato in base al presente accordo e ai protocolli;
 - (e) incoraggia l'impegno congiunto diretto ad agevolare e promuovere riforme orientate al mercato e all'ammodernamento dei settori energetici nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nella Comunità degli Stati indipendenti;
 - (f) vigila sull'attuazione delle misure adottate in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 42, al fine di assistere le parti contraenti nel conseguimento dei propri obiettivi e nell'adempimento dei propri obblighi;
 - (g) esamina e adotta, secondo le necessità e in conformità dell'articolo 37, le modifiche del presente accordo;

- (h) esamina e adotta i protocolli insieme alle relative modifiche;
 - (i) [esamina e intraprende ogni azione ulteriore che possa essere richiesta per il conseguimento delle finalità del presente accordo].(4)
- (5)
5. Nel 1999, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione riesamina le competenze ad esso restanti alla luce del livello di attuazione raggiunto dal presente accordo e dai protocolli. A seguito di ciascun riesame, il Consiglio, con delibera adottata ai sensi dell'articolo 30, può modificare o abolire le competenze di cui al paragrafo 4.

ARTICOLO 30

DELIBERE

1. Le parti contraenti curano per quanto possibile di pronunciarsi all'unanimità su tutte le questioni che in base al presente accordo richiedano una loro decisione, adozione o approvazione.
2. L'adozione di modifiche del presente accordo avviene [all'unanimità](1).
3. In ogni protocollo sono definite le procedure per l'adozione delle relative modifiche.
4. [Le decisioni riguardanti i principi di finanziamento del consiglio di amministrazione o altre questioni di bilancio del consiglio [o del segretariato](2), sono adottate, fatto salvo il paragrafo 1, a maggioranza qualificata, con il voto favorevole delle parti contraenti che contribuiscano per almeno tre quarti alla copertura finanziaria delle spese amministrative del consiglio [e del segretariato](2) ai sensi dell'articolo 32].(3)
5. In tutti gli altri casi, salvo espressa volontà contraria, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti alla riunione del consiglio di amministrazione in cui occorre adottare tali delibere.
6. Agli effetti del presente articolo, per "parti contraenti presenti e votanti" si intendono le parti contraenti presenti alla delibera che abbiano espresso un voto favorevole o contrario.
7. Fatti salvi il paragrafo 4 e il paragrafo 9, ogni parte contraente ha un voto.

8. Con l'eccezione del paragrafo 4, sono valide soltanto le delibere che abbiano ottenuto il voto favorevole ed espresso della maggioranza di tutte le parti contraenti.
9. [Agli effetti del presente articolo, il voto delle organizzazioni regionali di integrazione economica è così regolato:
 - (a) nelle delibere aventi ad oggetto il presente accordo, a dette organizzazioni compete un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che hanno aderito al presente accordo;
 - (b) in deroga al paragrafo 3, nelle delibere riguardanti un protocollo, tali organizzazioni hanno un numero di voti pari al numero degli Stati membri che abbiano aderito a detto protocollo].(4)

In entrambi i casi, tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto qualora i loro Stati membri abbiano esercitato il proprio e viceversa.

ARTICOLO 31

SEGRETARIATO

1. Il segretariato è composto da un segretario generale e dal personale strettamente necessario a garantirne l'efficiente funzionamento.
2. Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, inizialmente per un periodo massimo di cinque anni.
3. Nell'adempimento dei compiti previsti dal presente accordo, il segretario generale e il personale del segretariato sono responsabili nei confronti del consiglio di amministrazione, al quale riferiscono.
4. Il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza tutte le decisioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del segretariato, ivi comprese quelle relative alla struttura, alle carriere e alle condizioni generali di assunzione di funzionari e impiegati. Il segretariato adempie gli incarichi che gli sono affidati nel presente accordo o nei protocolli, nonché tutti quelli che gli siano attribuiti dal consiglio di amministrazione, e si avvale per quanto possibile dei servizi dei competenti organi internazionali o di altro tipo.
5. Le funzioni del segretariato saranno esercitate in via interinale da un segretariato provvisorio, fino all'entrata in vigore del presente accordo, in conformità dell'articolo 39, e alla nomina di un segretariato permanente a norma del presente articolo.

ARTICOLO 32

PRINCIPI FINANZIARI

1. Sono a carico delle parti contraenti le spese sostenute dalle stesse per farsi rappresentare presso il consiglio di amministrazione.
2. Le spese relative alle riunioni del consiglio di amministrazione sono considerate costi amministrativi del segretariato.
3. [I costi amministrativi del segretariato]⁽¹⁾ sono sostenuti dalle parti contraenti a mezzo di contributi pagabili nella misura precisata dall'allegato [B].

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33

[FIRMA]⁽¹⁾

Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno sottoscritto la Carta a [Lisbona] dal [] al [].

ARTICOLO 34

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente accordo e tutti i protocolli sono soggetti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 35

APPLICAZIONE AI TERRITORI D'OLTREMARE

1. Le parti contraenti possono, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare l'estensione dell'accordo a tutti i territori delle cui relazioni internazionali sono responsabili, ovvero a taluno di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo per la parte in questione.

2. In data successiva, le parti contraenti possono, con dichiarazione al depositario, estendere l'applicazione del presente accordo ad altri territori specificati nella dichiarazione stessa. Rispetto a tali territori l'accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al ricevimento della dichiarazione da parte del depositario.
3. Le dichiarazioni espresse ai sensi dei due paragrafi precedenti possono essere ritirate, rispetto a territori specificati nelle dichiarazioni stesse, con atto notificato al depositario. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, il ritiro ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

ARTICOLO 36

ADESIONI

Il presente accordo e tutti i protocolli sono aperti all'adesione di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica con il consenso unanime delle parti contraenti dalla data⁽¹⁾ in cui l'accordo o il protocollo in questione è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 37

MODIFICHE

1. Le parti contraenti possono proporre modifiche del presente accordo.
2. Il testo delle modifiche proposte al presente accordo o ai protocolli è comunicato dal segretariato alle parti contraenti almeno tre mesi prima della riunione in cui se ne propone l'adozione.
3. Le modifiche del presente accordo adottate dalle parti contraenti sono sottoposte dal depositario a tutte le parti contraenti per ratifica, approvazione o accettazione.
4. La ratifica, approvazione o accettazione delle modifiche del presente accordo è notificata per iscritto al depositario. Le modifiche adottate in conformità del presente accordo entrano in vigore tra le parti che le hanno accettate il novantesimo giorno dalla data in cui al depositario ne è stata notificata l'avvenuta ratifica, approvazione o accettazione da almeno tre quarti delle parti contraenti del presente accordo. In seguito, le modifiche entrano in vigore nei confronti delle altre parti il novantesimo giorno successivo al deposito operato dalle parti stesse del rispettivo strumento di ratifica, approvazione o accettazione delle modifiche.⁽¹⁾

ARTICOLO 38

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

Qualora il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 ritenga necessario od opportuno, ai fini di un'ulteriore attuazione dei principi della Carta, delle disposizioni del presente accordo o di un protocollo, consentire l'associazione di uno Stato, di un'organizzazione internazionale o di un'organizzazione regionale di integrazione economica, al presente accordo o a un protocollo, il consiglio stesso approva un accordo di associazione. In tale accordo di associazione sono chiaramente definiti diritti, responsabilità e limiti della condizione di associato relativamente a tale Stato, essendo intesa la possibilità di applicare limitazioni diverse ai vari Stati od organizzazioni, a seconda del numero di protocolli cui lo Stato o l'organizzazione intenda venire associato, della natura di tali protocolli, nonché del livello di associazione previsto dallo Stato o dall'organizzazione che si associa e consentito dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del rispettivo trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per la parte che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente accordo e i protocolli fondamentali entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Agli effetti del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non sono computati distintamente da quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

[ARTICOLO 40]⁽¹⁾

APPLICAZIONE PROVVISORIA

I firmatari convengono di dare applicazione provvisoria, dalla firma, al presente accordo e a tutte le relative modifiche, in attesa della sua entrata in vigore ai sensi degli articoli 37 o 39, nei limiti in cui tale applicazione provvisoria non sia incompatibile con le rispettive leggi nazionali.

ARTICOLO 41]⁽¹⁾

RISERVE

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

[ARTICOLO 42]⁽¹⁾

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. [Si prende atto dell'impossibilità per alcune parti contraenti di adeguarsi a tutte le disposizioni del presente accordo subito dopo la sua entrata in vigore, date le modalità particolari con cui ciascuna parte contraente ha gestito le materie oggetto dell'accordo]⁽²⁾. [Le parti contraenti possono pertanto richiedere un periodo transitorio pari a un massimo di []⁽³⁾ anni, salva l'approvazione del consiglio di amministrazione e subordinato al deposito, unitamente allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell'articolo 34, di una nota in cui siano precisate le disposizioni cui è impossibile adeguarsi integralmente, nonché il calendario delle misure da adottare per realizzare tale pieno adeguamento.
2. La parte contraente che abbia richiesto un periodo transitorio notifica al segretariato:
 - (a) l'adozione delle misure necessarie a realizzare l'adeguamento;
 - (b) la necessità di rivedere l'elenco delle misure per la cui adozione è stato richiesto il periodo transitorio;
 - (c) ogni domanda, presentata al consiglio di amministrazione, di proroga del calendario ai fini dell'adeguamento a particolari disposizioni;
3. Ogni sei mesi il segretariato distribuisce a tutte le parti contraenti le note di cui al paragrafo 1, rivedute in base alla necessità di tener conto delle notifiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e notifica contemporaneamente a tutte le parti contraenti le domande di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. Il consiglio di amministrazione verifica annualmente i progressi compiuti dalle parti contraenti nell'opera di attuazione di cui all'articolo 29, paragrafo 4, nonché, contemporaneamente, l'avvicinamento agli obiettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 6. Esso può prendere iniziative dirette ad assistere le parti contraenti in tale opera. Le domande di cui al paragrafo 2, lettera c), sono soggette all'approvazione del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 43

RECESSO

1. Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nei suoi confronti, è sempre data facoltà alla parte contraente di recedere dall'accordo a mezzo di notifica scritta al depositario.
2. L'atto di recesso produce effetto alla scadenza di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario, ovvero ad una data successiva specificata nella notifica di tale atto.
3. Le disposizioni del presente accordo e di ogni relativo protocollo continuano ad applicarsi agli investimenti operati nel territorio di una parte contraente dalla data in cui ha effetto il recesso di tale parte dall'accordo e per un periodo di vent'anni a decorrere da tale data.
4. Il recesso di una parte contraente dal presente accordo importa recesso altresì da tutti i protocolli cui essa abbia aderito.

ARTICOLO 44

DEPOSITARIO

1. Il [Governo della Repubblica del Portogallo] assume le funzioni di depositario del presente accordo.
2. Il depositario informa in particolare le parti contraenti:
 - (a) della firma del presente accordo o di accordi di associazione, nonché del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità degli articoli 34 e 36;
 - (b) della data in cui l'accordo o gli accordi di associazione entreranno in vigore in conformità dell'articolo 39;
 - (c) della notifica del recesso ai sensi dell'articolo 43;
 - (d) delle modifiche adottate in relazione all'accordo o agli accordi di associazione, della loro accettazione dalle parti contraenti rispettive e della data della loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 37.
 - (e) di ogni altra dichiarazione o notifica riguardante il presente accordo.

ARTICOLO 45

L'originale del presente accordo, i cui testi inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo⁽¹⁾ fanno ugualmente fede, è depositato presso [il Segretario generale delle Nazioni Unite].

Il sottoscritto, a ciò debitamente autorizzato, ha firmato il presente accordo. In fede

Fatto a [] il []